

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 17 - numero 3558 di giovedì 04 giugno 2015

Nuovi reati ambientali e societari nel 231: da aggiornare ora i Modelli

I nuovi delitti contro l'ambiente, dall'inquinamento al disastro ambientale, sono già dal 29 maggio nel codice penale e nell'art. 25-undecies del D.Lgs.231/01; da metà giugno in vigore le modifiche al 231 in materia di reati societari. Di Anna Guardavilla

Durante lo scorso fine settimana sono state introdotte massicce e importanti modifiche al decreto legislativo 231/01 a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di due distinte leggi, entrambe recanti modifiche e integrazioni a tale Decreto e in particolare all'elenco dei cosiddetti "reati- presupposto", cioè dei reati atti a far scattare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Le due leggi - pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale rispettivamente del 28 e del 30 maggio - che hanno modificato in maniera importante il decreto 231/01 sono:

1) La Legge 22 maggio 2015 n.68 [1] recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015), la quale, oltre ad aver modificato in maniera significativa il D.Lgs.152/2006 (ad esempio integrandovi un'intera sezione dedicata alla Disciplina sanzionatoria), ha introdotto all'interno del codice penale [2] un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente"), una buona parte dei quali è configurato dalla Legge stessa come reato-presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa, con conseguente modificazione e integrazione dell'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231.

N.B. E' da notarsi che questa legge è già entrata in vigore (in data 29 maggio 2015) e che non prevede un regime transitorio; dunque la commissione dei reati contemplati all'interno di tale provvedimento è già possibile ed è già tale da far scattare - nel caso dei reati-presupposto del 231 - un giudizio per la responsabilità amministrativa dell'impresa.

2) La legge 27 maggio 2015 n. 69 (G.U. n.124 del 30-5-2015) che - all'articolo 12 - ha introdotto "modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari" e che, a differenza della legge sui reati ambientali che è già efficace, entrerà in vigore il 14 giugno 2015.

E' consigliabile dunque che le aziende che hanno implementato il sistema 231, adottando e attuando il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto da tale decreto, nominando l'Organismo di Vigilanza e attuando tutti gli adempimenti che tale regime normativo prevede, valutino attentamente l'opportunità di **aggiornare tempestivamente e adeguatamente i propri modelli organizzativi alla luce dei nuovi reati-presupposto introdotti nel 231**, che di seguito verranno schematicamente illustrati e che, si ribadisce, quantomeno per la parte ambientale sono già in vigore.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0092] ?#>

I nuovi reati ambientali introdotti nell'articolo 25-undecies del D.Lgs.231/01

Inquinamento ambientale (art. 452-bis codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.a) D.Lgs.231/01)

Commette tale reato (delitto) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato prevede un'aggravante per la persona fisica nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

In caso di responsabilità amministrativa della persona giuridica, la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 250 a 600 quote.

E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per l'azienda, per un periodo non superiore ad un anno.

N.B. Val la pena ricordare qui, in termini generali, che in caso di condanna dell'azienda ai sensi del D.Lgs.231/01, la sanzione pecuniaria si applica sempre. Essa viene applicata mediante lo strumento delle "quote" che, per tutti i reati previsti dal decreto 231, sono previste in un numero non inferiore a 100 né superiore a 1000. Il giudice identifica, oltre al numero delle quote, il valore di ogni singola quota sulla base della capacità patrimoniale ed economica dell'azienda.

Disastro ambientale (art. 452-*quater* del codice penale; art. 25-*undecies* c.1 lett.b) D.Lgs.231/01)

Commette tale reato (delitto) chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p. [3], abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 400 a 800 quote.

E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per l'azienda.

Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-*quinquies* del codice penale; art. 25-*undecies* c.1 lett.c) D.Lgs.231/01)

La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente, che sono reati-presupposto (al pari dei precedenti) per la responsabilità amministrativa dell'ente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di "inquinamento ambientale" e "disastro ambientale" (rispettivamente artt.452-*bis* e 452-*quater* c.p.) è commesso **per colpa**, le pene per le persone fisiche sono diminuite. Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva **il pericolo** di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.

In caso di responsabilità amministrativa dell'Ente, la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 200 a 500 quote.

Delitti associativi aggravati (art.452-*octies* del codice penale; art. 25-*undecies* c.1 lett.d) D.Lgs.231/01)

La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 300 a 1000 quote.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-*sexies* del codice penale; art.25-*undecies* c.1 lett.e) D.Lgs.231/01)

Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La norma prevede alcune fattispecie aggravate.

La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 250 a 600 quote.

Cenni agli altri reati ambientali previsti dalla Legge 68/2015

Impossibile qui illustrare nel dettaglio tutti i reati ambientali previsti dalla Legge 68/2015 [4]; per esigenze di brevità si è deciso di illustrare nel dettaglio, uno per uno, solo i nuovi reati-presupposto inseriti dal legislatore nel D.Lgs.231/01.

Per quanto riguarda gli altri reati ambientali di nuova introduzione, ci si limita qui soltanto a citare alcune fattispecie, quali il reato di **impedimento del controllo** (art.452-*septies* c.p.), **che riguarda anche la materia della sicurezza e salute sul lavoro** e che punisce, "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude **l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro**, ovvero ne compromette gli esiti".

E' prevista inoltre l'**aggravante ambientale** (art. 452-*novies* c.p.), che comporta la procedibilità d'ufficio e ricorre "quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo [nuovo Titolo VI-bis del codice penale "dei delitti contro l'ambiente", n.d.r.], dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente".

Ulteriori fattispecie regolano inoltre il **ravvedimento operoso** (art. 452-*decies* c.p.), la **confisca** (art. 452-*undecies* c.p.), il **ripristino dello stato dei luoghi** (art. 452-*duodecies* c.p.) e puniscono l'**omessa bonifica** da parte di chi vi sia obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica (art. 452-*terdecies* c.p.).

Sono stati inoltre **modificati e integrati gli articoli 257 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152** e, dopo la parte sesta di tale decreto, è stata **aggiunta la "Parte sesta-bis" recante "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale"**, cui si rinvia, che si applica "alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto [D.Lgs.152/2006, n.d.r.] che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette" (art. 318-*bis*).

I nuovi reati societari introdotti nell'art.25-ter del D.Lgs.231/01

Modifiche al reato di false comunicazioni sociali

La Legge 27 maggio 2015 n. 69 che, come già ricordato, sarà in vigore a partire dal 14 giugno 2015, nell'apportare delle modifiche al reato di **false comunicazioni sociali** e alle norme collegate all'interno del codice civile, ha previsto - all'articolo 12 - anche delle "modifiche **alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari**".

Il reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 25-ter c. 1 lett.a) del D.Lgs.231/01 non è più qualificato contravvenzione bensì delitto e rinvia ora al reato-presupposto contenuto nell'attuale articolo 2621 del codice civile così come sostituito dalla legge 69/2015, che ora punisce, "fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore."

E che punisce allo stesso modo tali soggetti "anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."

Anche il livello della sanzione pecuniaria a carico dell'azienda è stato elevato rispetto al passato: in caso di condanna della persona giuridica, la sanzione pecuniaria ora va da 200 a 400 quote.

Introduzione del reato di false comunicazioni sociali con fatti di lieve entità

Il nuovo reato-presupposto in questo caso è rappresentato dalla nuova fattispecie contenuta nell'articolo 2621-*bis* (reato di false comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità) introdotta dalla stessa legge 69/2015.

La sanzione pecuniaria a carico dell'azienda va da 100 a 200 quote.

Introduzione del reato di false comunicazioni sociali delle società quotate

Il nuovo reato-presupposto in questo caso è rappresentato dalla nuova fattispecie contenuta nell'articolo 2622 (reato di false comunicazioni sociali delle società quotate) introdotto dalla stessa legge 69/2015.

La sanzione pecuniaria a carico dell'azienda va da 400 a 600 quote.

Legge 22 maggio 2015 , n. 68 - Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.

Legge 27 maggio 2015, n. 69 - Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.

Anna Guardavilla

Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro

[1] La Legge è stata approvata il 19 maggio 2015.

[2] Nel libro secondo.

[3] **Sul disastro innominato (art. 434 c.p.) si è pronunciata qualche anno fa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 327 del 2008**, richiamata dal Tribunale di Torino sul caso Eternit, la quale pronuncia ha chiarito che *"l'art. 434 cod. pen., nella parte in cui punisce il disastro innominato, assolve difatti - pacificamente - ad una **funzione di 'chiusura'** del predetto sistema. La norma mira <<a colmare ogni eventuale lacuna, che di fronte alla multiforme varietà dei fatti possa presentarsi nelle norme <<concernenti la tutela della pubblica incolumità>>; e ciò anche e soprattutto in correlazione all'incessante **progresso tecnologico, che fa continuamente affiorare nuove fonti di rischio** e, con esse, ulteriori e non preventivabili modalità di aggressione del bene protetto (in questo senso, la relazione del Ministro guardasigilli al progetto definitivo del codice penale)."* Dunque *"la Corte Costituzionale, come appare evidente, **pur auspicando un intervento del legislatore nella materia presa in esame "...anche nell'ottica dell'accresciuta attenzione alla tutela ambientale ed a quella dell'integrità fisica e della salute, nella cornice di più specifiche figure criminose..."**, ha comunque escluso ogni profilo di illegittimità della disposizione in parola"*.

[4] Riguardo alle modifiche all'art. 25-undecies del D.Lgs.231/01, si segnala inoltre che il reato previsto dall'articolo 727-bis del codice penale, la cui sanzione pecuniaria rimane invariata (fino a 250 quote), è ora previsto dalla **lettera f** dell'articolo 25-undecies c.1 D.Lgs.231/01 e il reato previsto dall'articolo 733-bis del codice penale, la cui sanzione pecuniaria resta anch'essa invariata (da 150 a 250 quote), è ora previsto dalla **lettera g** dell'articolo 25-undecies c.1 D.Lgs.231/01.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it